

Per informazioni è possibile contattare la Direzione Regionale della Campania Area di Staff al Direttore Regionale, d.ssa Paola Di Napoli - tel. 081 4281.594/711 – e-mail: dr.campania.web@agenziaentrate.it

Questi riferimenti (e -mail e telefono) devono essere utilizzati, unicamente, per chiedere informazioni relative al ricorso Izzo Giuseppe

RICORSO n. 2438/2015 presentato da Izzo Giuseppe

In relazione al ricorso n. 2438 del 2015 presentato da Izzo Giuseppe, nato a Bologna il 9 febbraio 1956, contro l’Agenzia delle Entrate, si procede alla notifica per pubblici proclami, richiesta dallo Studio legale del ricorrente con istanza del 16 dicembre 2015, rendendo noto quanto segue:

- **Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:**
Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro – R.G. n. 2438/2015 - Giudice Dott. Orio
- **Nome del ricorrente:** Izzo Giuseppe
- **Estremi del provvedimento impugnato:** graduatorie, pubblicate in data 12.03.2012, della progressione di sviluppo economico dalla fascia F3 alla fascia F4, bandita con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 186578 del 30 dicembre 2010
- **Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:** con il ricorso in oggetto, il ricorrente mira a far valere il suo diritto ad essere incluso nelle graduatorie della procedura di sviluppo economico, contestando l’operato dell’Agenzia che, sulla base della disposizione della Direzione Centrale del Personale n. 35465 del 05/03/2012 (successiva, quindi, all’emanazione del bando), lo escludeva dalle graduatorie in quanto dipendente in *regime di esonero*.
- **Indicazione dei controinteressati:**
 1. Guerriero Annalisa, nata il 26/07/1969
 2. Bartolini Laura Antonella, nata il 14/02/1965
 3. Pera Paola, nata il 10/05/1971
 4. Romano Anastasia, nata l’11/04/1968
 5. Spirito Luigi, nato il 06/02/1970
 6. Mendola Giuseppina, nata il 24/11/1968
 7. Migliaccio Maria Gabriella, nata il 10/04/1960
 8. Di Rienzo Lucio, nato il 22/02/1951
 9. Tomo Raffaele, nato il 04/06/1950
 10. Di Gregorio Maria Teresa, nata il 24/03/1958
- **Indicazione degli atti da notificare per pubblici proclami:** istanza dello Studio legale del ricorrente del 16 dicembre 2015, provvedimento a verbale del 24 novembre 2015 con il quale è stata autorizzata dal Giudice del Lavoro la notifica per pubblici proclami e ricorso n. 2438/2015
- **Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito:** www.tribunaledisalerno.net, nella sezione *Consultazione pubblica dei registri di cancelleria* – Registro Lavoro.

Descrizione dei contenuti di ciascun documento

Lo studio legale **Leone – Foggia**, con istanza del 16/12/2015, ha chiesto all’Agenzia delle Entrate, in ottemperanza all’ordinanza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno, dott. Orio, del 21/01/2015, di pubblicare sul sito web dell’Agenzia delle Entrate **l’istanza di notificazione del ricorso, il ricorso introduttivo del giudizio ed il verbale di udienza.**

- **Istanza di notificazione** per pubblici proclami del ricorso proposto dal sig. Izzo Giuseppe, nato a Bologna il 9 febbraio 1956 e residente a Capaccio (SA), C.F. ZZIGPP56B09A944J, contro l’Agenzia delle Entrate, mirante a far valere il suo diritto ad essere incluso nelle graduatorie (pubblicate il 12.03.2012) della progressione di sviluppo economico, dalla fascia F3 alla fascia F4, indetta dalla medesima Agenzia con Disposizione del 30 dicembre 2010. Tale notificazione è stata disposta dal giudice, in accoglimento dell’eccezione proposta dalla resistente Amministrazione, al fine di rendere noto il ricorso ai controinteressati, che potrebbero subire pregiudizio dall’esito positivo del giudizio e, dunque, dalla correzione delle graduatorie in questione. L’istanza è prodotta dallo Studio legale Leone - Foggia, con sede in Napoli alla Via Mosca, 41 tel. 081 0060745 avvocatoPleone@pec.it – avvocatofoggia@pec.it

- **Ricorso R. G. 2438/2015, proposto dal sig. Izzo Giuseppe** dipendente della Direzione Provinciale delle Entrate di Salerno – Ufficio territoriale di Eboli, appartenente alla area III F3. **in posizione di esonero** dal 12/03/2012 ex art. 72 del Decreto Legislativo n. 112/2008 convertito in Legge n.133/2008. Nel ricorso il Sig. Izzo contesta all’Agenzia delle Entrate la sua esclusione dalla procedura selettiva di sviluppo economico in argomento. In conformità con gli accordi raggiunti con le Organizzazioni sindacali, la predetta procedura aveva dichiaratamente finalità premiale, mirando a promuovere una quota di personale in funzione dello sviluppo conseguito nel periodo dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2011.

Il sig. Izzo, in particolare, lamenta l’omessa comunicazione da parte dell’Amministrazione dei motivi che avevano determinato l’esclusione, rilevando altresì la spettanza di un punteggio pari a punti 59,2, determinati sulla scorta dei criteri indicati nel bando di selezione.

Dalla memoria costitutiva della controparte, apprende che il motivo della mancata inclusione nella graduatoria della progressione economica, era derivato dall’orientamento espresso dalla Direzione Centrale del Personale, con nota n. 35465 del 05/03/2012 (successivamente, quindi,

all'emanazione del bando), che escludeva dalla graduatoria i dipendenti che si trovassero in *regime di esonero*.

Contro la decisione dell'Agenzia, nel ricorso, il Sig. Izzo sostiene il suo diritto all'inclusione nella graduatoria in quanto nel periodo dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2011, previsto dal bando, il medesimo aveva prestato regolare servizio, ed altresì evidenzia che la Disposizione che escludeva gli esonerati dalla graduatoria, era stata emessa successivamente alla pubblicazione del bando, con preclusione a danno di alcuni concorrenti alla progressione. Nel richiamare giurisprudenza favorevole all'accoglimento della sua istanza, conclude chiedendo di:

- a) accertare la sussistenza in capo al ricorrente ad essere incluso nelle graduatorie per la progressione economica in esame;
- b) condannare l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale e Direzione Regionale - ad includere il ricorrente nelle graduatorie o a rivalutare la domanda del ricorrente ai fini di un corretto inserimento nelle stesse;
- c) in subordine, in caso di non accoglimento, risarcirlo per il danno economico derivante dalla mancata attribuzione dell'incremento retributivo con vittoria di spese, diritti e d onorari.

- **Verbale di discussione del 24 novembre 2015** innanzi al Tribunale di Salerno-Sezione Lavoro.

Il Giudice del Lavoro, dott. Orio, procede alla discussione della causa avente ad oggetto l'esclusione del Sig. Izzo dalla graduatoria per la progressione economica.

Sono presenti in udienza il ricorrente, assistito dall'Avv. Francesco Foggia, e la dott.ssa Ivonne Nappi, in rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate. Il ricorrente deposita il ricorso completo di documentazione chiedendone l'accoglimento e chiede l'autorizzazione alla pubblicazione del ricorso per pubblici proclami qualora il Giudice ritenga rilevante la citazione dei controinteressati. La dott.ssa Nappi impugna e contesta l'istanza del ricorrente in quanto infondata riportandosi alla propria memoria di cui chiede l'accoglimento; rinnova l'eccezione di mancata notifica ai controinteressati. Il Giudice, sentite le parti, autorizza la parte ricorrente alla notifica per pubblico avviso, mediante gli strumenti telematici che l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione. Rinvia al 19/04/2016 con facoltà dei controinteressati a costituirsi nei termini di legge.